

# IL DIRITTO ALLE PARI OPPORTUNITÀ FRA ATTUAZIONE E NEGAZIONE

*Roma 22 maggio 2007  
Sala conferenze del Consiglio superiore della magistratura*

## *“La professione di avvocatessa nella prospettiva europea”*

### SOMMARIO

- ◆ PREMESSA
- ◆ L’IMMAGINE FEMMINILE: DA PUDICA E FRUGALE MASSAIA A “DONNA IN CARRIERA”
- ◆ BREVI CENNI STORICI
- ◆ TAPPE PRINCIPALI DELL’EMANCIPAZIONE FEMMINILE
- ◆ LA PRESENZA DELLE DONNE NELLA PROFESSIONE FORENSE
- ◆ LA POLITICA EUROPEA E LA CONDIZIONE FEMMINILE
- ◆ DISCRIMINAZIONE, EMARGINAZIONE, O...PAURA DI VOLARE ?
- ◆ CONCLUSIONI
- ◆ BIBLIOGRAFIA

Avv. Michela Grillo  
Presidente Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana

### *1. Premessa*

La commissione Europea ha designato l'anno 2007 quale "Anno europeo delle pari opportunità per tutti", ed è quindi in perfetta rispondenza con tale indicazione che si colloca l'odierno convegno.

Nell'analizzare in generale la condizione femminile e lo sviluppo delle politiche di genere in Europa e nel nostro Paese, un aspetto della riflessione non poteva non riguardare le professioni, ed in particolare le professioni di Giustizia, e tra esse l'Avvocatura.

Con l'inizio del nuovo millennio il dibattito sullo sviluppo dell'avvocatura sembra essersi acceso di nuovi colori: sull'onda delle riflessioni in merito alla già da tempo avvertita esigenza di una riforma della professione forense, si sono affacciate le problematiche legate alla globalizzazione e alla rivoluzione informatica e digitale.

Tutti gli aspetti della professione sono stati, perciò, sviscerati con l'intento di individuare le trasformazioni necessarie a ridefinire i contorni della figura dell'avvocato compatibilmente all'evolversi della società.

Analizzando la copiosa letteratura in materia, però, si rileva non senza stupore che ben scarsa attenzione è stata riservata, se non negli ultimi anni, ad un'importante componente dell'avvocatura: quella femminile.

Questa relazione quindi si propone di puntare i riflettori proprio sull'emancipazione femminile e sul ruolo che le donne hanno avuto nell'evoluzione della professione forense, in una prospettiva europea, ma gettando uno sguardo al passato e a quegli stereotipi tradizionali che per lungo tempo hanno imprigionato la figura della donna togata, per arrivare a valutarne in modo il più possibile obiettivo la posizione odierna.

## ***2.L'immagine femminile : da pudica e frugale massaia a "donna in carriera"***

Nel mondo greco e romano - ove indiscusso era il predominio delle figure maschili - la donna era per così dire "relegata" nel gineceo e le funzioni che le venivano affidate, essenzialmente nell'ambito del nucleo familiare, la dipingevano quale pudica e frugale massaia.

In tal senso val la pena di ricordare una antica iscrizione sepolcrale romana, nella quale è mirabilmente sintetizzato il concetto sociale dell'epoca : "*Casta fuit, domum servavit, lanam fecit*"<sup>1</sup>

Il pregiudizio nei confronti del sesso femminile fu sostenuto ed alimentato anche dal celebre filosofo **Aristotele**, il quale, a differenza di Pitagora che di gran lunga stimava l'opinione della sorella, riteneva la donna un "peccato della natura", di talché sosteneva che "*consilium mulieris est invalidum*".

Non miglior sorte veniva riservata alla donna nel mondo del diritto: **Ulpiano** infatti non perdeva occasione per ammonire i suoi

---

<sup>1</sup> Giovanni Gaspare Orelli : *Inscriptionum latinarum selectarum collectio* - Zurigo 1828,II, n.4848;

discepoli sulla prevalenza da riconoscere al sesso maschile ed affermava che “*maior dignitas est in sexu virili*” (Dig., I,9,1).

Malgrado numerose donne, via via sempre di piu', si affacciassero all'attenzione della societa' e si affermassero per le loro qualita', anche al di fuori del focolare domestico, per lunghi secoli continuo' a diffondersi la teoria che addirittura sosteneva una pretesa inferiorita' biologica della donna e giungeva a ritenerne la “*propter sexus imbecillitatem*”.

Tale corrente di pensiero trovo' forse la massima espressione nel volume di **Valente Acidalio** (Germania 1595), dal significativo titolo “*Le donne non sono della specie umana*”.

Vi furono fortunatamente nel corso dei secoli varie voci dissonanti con la *communis opinio*<sup>2</sup>, ed in particolare tra queste vanno ricordati:

- **Catone** il censore che ammoniva “*appena le donne avranno cominciato ad essere vostre eguali, esse saranno vostre superiori*”;
- **Plutarco**, che elaboro' un Catalogo delle donne illustri;
- **Boccaccio**, che addirittura celebri le qualita' femminili nel trattato “*De claris mulieribus*”;
- **Giovanni Verovik** (dotto medico olandese vissuto agli inizi del 1600) che scrisse un trattato “*Dell'eccellenza del sesso femminile*”;
- **Giacomo Pozzo** (suo contemporaneo) che pubblico' un'opera assai discussa “*Il paradosso, ossia la donna migliore dell'uomo*”.

Gia' da questi brevi cenni, certamente non esaustivi ma significativi, e' dato comprendere come il cammino percorso dalla donna nel corso dei secoli per giungere ad una concreta ed incontestata affermazione come persona nel mondo del lavoro, ed in generale della cultura, in ogni suo campo, sia stato lungo e difficile.

Oggi puo' dirsi che - come meglio vedremo piu' oltre - le battaglie piu' aspre sull'eguaglianza fra i due sessi sono gia' state combattute ed appartengono al passato e la donna dunque e' pacificamente affiancata all'uomo e con lui compete in ogni campo: e' nata cosi' la c.d. donna in carriera, stereotipo moderno, che si contrappone recisamente a quelli tradizionali di cui si e' detto.

### **3. Brevi cenni storici**

Per meglio analizzare l'odierna posizione delle donne nell'avvocatura e le difficoltà in concreto da queste incontrate per pervenire dapprima alla mera accettazione e successivamente e gradualmente ad una affermazione, e' necessario fare un tuffo nel passato, quando si avvio' il cammino femminile verso l'approdo alle professioni intellettuali.

---

<sup>2</sup> Lodovico Frati *La donna italiana secondo i piu' recenti studi* Torino, Bocca, 1899 contiene una ricchissima bibliografia e riferimenti pro e contro la figura femminile.

La scalata femminile alle professioni liberali è particolarmente significativa del cambiamento avvenuto in questo secolo, e sul finire del precedente, nella posizione sociale delle donne e della trasformazione simbolica prodottasi nell'identità femminile, sotto il profilo individuale e sociale.

Con riferimento specifico all'accesso della donna all'avvocatura ed in generale al mondo del diritto, la storia ci dimostra peraltro che in tutti i tempi le donne si sono dedicate all'insegnamento del diritto o alla pubblicazione di opere giuridiche<sup>3</sup>; e ciò nonostante l'uomo, timoroso forse dell'insegnamento di **Erasmus da Rotterdam** - secondo cui l'istruzione fa le donne migliori - abbia sistematicamente circoscritto la cultura muliebre al minimo indispensabile in relazione alle più elementari esigenze domestiche. Anche nell'alto Medioevo dunque, e soprattutto a Bologna, si possono rinvenire tracce di insigni giuriste.

Nonostante ciò, esercitare la professione forense per le donne in Europa rimase praticamente impossibile fino all'inizio del XX secolo, quando proprio l'Italia ebbe il primato nell'aver visto emergere il problema, soltanto molti anni dopo affrontato e risolto.

In Italia, infatti, il codice civile del 1865 aveva introdotto per le donne coniugate l'autorizzazione maritale, in base alla quale veniva loro limitata la capacità giuridica nella gestione patrimoniale e nelle attività commerciali, condizionandone, quindi, anche l'accesso alle professioni.

Tutte le professioni giuridiche che, in qualche modo, implicavano il riconoscimento dell'attribuzione di funzioni di natura politica e pubblica erano bandite all'universo femminile.

I "custodi" della professione, per motivare tale proibizione, argomentavano che *"la donna avvocato avrebbe finito con l'abdicare alle proprie naturali funzioni materne e sociali, con grave pregiudizio per l'interesse superiore della famiglia, e, di riflesso, della società intera."*

Nell'opinione predominante, le donne erano destinate ed idonee ai "familiari uffici e a tutti quegli uffici sociali i quali abbiano qualche affinità con questi o che non li perturbino"<sup>4</sup>.

Tale convincimento fu posto alla base delle motivazioni che vennero adottate dalla Corte di Cassazione per revocare, nel **1884**, l'iscrizione all'albo degli avvocati concessa dall'Ordine di Torino a **Lidia Poet**, di Pinerolo, prima laureata in giurisprudenza nel Regno d'Italia, dopo che - a seguito di una forte battaglia - con il regolamento generale universitario del 8 ottobre 1976 si era affermato che *"Le donne possono attendere agli studi universitari ed addottorarsi in giurisprudenza"*<sup>5</sup>.

I giudici della Cassazione sottolinearono, infatti, che la professione forense presentava i connotati di pubblico ufficio e, già di

---

<sup>3</sup> Addeo P., *Eva Togata*, Editrice Rispoli Anonima, Napoli, 1939.

<sup>4</sup> GABBA C., *Le donne non avvocate*, Pisa, 1884, 10.

<sup>5</sup> Sul caso di Lidia Poet il documentatissimo libro di Eduardo Ollandini *La donna e l'avvocatura* - Milano Soc.Ed.Lib.1913 pag.233-317;

per se stessa, questa peculiarità giustificava, a loro parere, l'esclusione delle donne, che sarebbero altrimenti state investite di funzioni di natura pubblica e politica.

Essi non consideravano neppure rilevante che nessuna disposizione vietasse esplicitamente l'accesso all'avvocatura alle donne, anzi, ritenevano che l'assenza di disposizioni in tal senso provasse in modo evidente che nel concetto del legislatore quello forense fosse un ufficio esercitabile solo da maschi e nel quale non dovevano "immischiarsi le femmine".

Aggiungevano, poi, che *un avvocato donna avrebbe potuto corrompere con abbigliamenti vistosi e con il ricorso all'arte della seduzione l'imparziale giudizio dei magistrati.*

Inoltre, data la presenza della suddetta autorizzazione maritale, come avrebbe potuto una donna esercitare le funzioni di avvocato quando non aveva neppure la facoltà di accettare un mandato dai suoi clienti senza il consenso del coniuge?

Il Parlamento dell'epoca, benché investito della questione, non ebbe la determinazione di affrontarla e si limitò - come spesso anche oggi accade - ad adottare una tattica dilatoria e inerte.

Fu così che qualche anno più tardi anche a **Teresa Labriola** (secondo caso dopo la Poet) non fu consentito di realizzare il proprio sogno forense <sup>6</sup>.

Fu la prima guerra mondiale il momento di svolta, in quanto aprì nuovi spazi al lavoro femminile, viste le consistenti mortalità maschili riportate nel dopoguerra. Si è trattato, quindi, di una sorta di processo di emancipazione per certi versi "passiva", e cioè dettata dalla necessità di rimpiazzare vuoti lasciati dall'universo maschile.

Solo nel 1919, infatti, con la legge Sacchi <sup>7</sup>, venne introdotta la capacità giuridica della donna, la quale, finalmente, avrebbe potuto esercitare tutte le professioni e ricoprire tutti gli impieghi e occupare cariche pubbliche, ad eccezione di quelli che implicassero poteri pubblici giurisdizionali (l'ingresso nella magistratura fu concesso solo nel 1963!). Ma l'esercizio della libera professione, al di fuori della funzione didattica, rimaneva comunque arduo, indipendentemente dalle leggi.

Le scarse parole con le quali l'art. 7 della citata legge risolveva l'annoso problema della donna avvocato ( a distanza di oltre 40 anni dalla domanda di Lidia Poet ) erano le seguenti: " .... Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici."

**Dopo tale conquista normativa le donne avvocato crebbero notevolmente di numero, rispetto al numero di 318 che contavano nel 1917, talché negli anni 30 - con l'avvenuto progresso legislativo in**

---

<sup>6</sup> anche sul caso Labriola si veda il libro di Eduardo Ollandini , citato , pagine 317-327;

<sup>7</sup> Legge 17 luglio 1919 n. 1176 ( integrata dal regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 4 gennaio 1920 n. 39);

**materia registrato anche nelle altre nazioni - venne fondata la Federazione italiana delle donne giuriste, rapportata alla Federation Internationale del femmes magistrats et advocats.**

In una brevissima panoramica europea, possiamo ricordare che:

- secondo dopo l'Italia fu il **Belgio**, che voto' la legge concessiva all'unanimita' il 7 aprile del 1922;
- la **Francia** vide emergere il problema soltanto nel 1987, ma fu piu' rapida dell'Italia nel darvi soluzione con la legge 1 dicembre 1900 che ammise la donna all'avvocatura;
- in **Romania** la questione fu posta nel 1891, quando la signorina Bilcescu ottenne l'ammissione all'albo degli avvocati, poi annullata. Alla legge si giunse nell'aprile del 1923;
- la **Svezia** emanò - prima in Europa - la norma permissiva il 19 novembre 1897;
- nel 1918 la concessione fu sancita normativamente in **Portogallo, Russia, Lituania e Lettonia** ( la legge portoghese del 1918 esonerò le donne dall'autorizzazione maritale unicamente per l'esercizio della professione forense);
- nel 1919 legiferarono in materia **Austria, Cecoslovacchia, Jugoslavia e Inghilterra**;
- nel 1922, con legge dell'11 luglio, in applicazione della **Costituzione di Weimar**, venne sancita l'assoluta eguaglianza tra i due sessi in ogni campo sociale;
- piu' o meno nei medesimi anni la questione venne posta e risolta in un numero sempre piu' rilevante di stati, anche extra Europa, pur residuando un ostinato pregiudizio contro la donna avvocato ( **si pensi che in Bulgaria una legge del 1930 indica quale unica professione vietata alle donne proprio l'avvocatura !!**).

#### ***4. Tappe principali dell'emancipazione femminile***

Per meglio comprendere il contesto di riferimento nel quale si è collocata l'affermazione della donna nella professione legale, può valere la pena di riepilogare schematicamente alcune delle principali tappe dell'emancipazione femminile da un lato in Europa e nel mondo e dall'altro nel ns. Paese.

##### **a) In Europa e nel mondo**

- **1628** Papa Urbano VIII autorizza le suore dell'ordine femminile delle Orsoline e delle Agostiniane a fondare scuole femminili per ovviare all'ignoranza delle ragazze e alla corruzione dei costumi. Negli stessi anni, la figlia adottiva di Montagne, Marie Le jars de Gournay (1566-1645), scrive un Trattato sull'uguaglianza degli uomini e delle donne e uno scritto, Lamenti delle dame, che inquadra la sottomessa condizione femminile, anche nei ceti più nobili;

- **1647** in Inghilterra Mary Astell propone la fondazione di una università femminile (poiché alle donne non è permesso frequentare le altre, esclusivo privilegio degli uomini), la proposta però fu bocciata;
- **1785** Sarah Trimmer riesce a fondare delle scuole specializzate di istruzione tecnica, che trovano la loro collocazione alla luce dello sviluppo industriale della Nazione Inglese;
- **1791** in Francia, Olympiè de Gouges prepara la “*Dichiarazione dei diritti delle donne*”;
- **1832** ancora in Francia Marie Reine Guindorf e Desiree Veret fondano il giornale “*La donna libera*”, redatto esclusivamente da donne;
- **1835** nasce in Inghilterra il movimento detto delle “suffragette”, perchè chiedono che il suffragio, cioè il diritto di voto, sia veramente universale, esteso quindi anche alle donne;
- **1865/70** due donne inglesi, dopo aver ottenuto di essere ammesse a frequentare l’Università, conseguono la laurea in medicina;
- **1866** per la prima volta in Europa, precisamente in Svezia, la donna viene ammessa al voto;
- **1871** nasce in Francia l’Unione Donne, per iniziativa di Elizabeth Dimitriev, amica di Marx. E’ una specie di camera del lavoro che si propone di raggruppare le donne secondo le categorie lavorative;
- **1900** viene approvata in Francia una legge che permette alle donne di esercitare la professione di avvocato;
- **1920** per la prima volta nella storia, una donna, Jean Tardy, entra a far parte di un Ministero, e precisamente del Ministero del Lavoro;
- **1947** viene eletta la prima donna Ministro in Francia : Madame Poins-Chapuis, che assumerà il dicastero della sanità pubblica. Nel 1945 le francesi avevano ottenuto finalmente di andare a votare;
- **1961 la Carta Sociale europea** adottata dal Consiglio d’Europa a Torino il 18 ottobre 1961<sup>8</sup>, impegnò gli Stati contraenti, al fine di assicurare l’esercizio effettivo del diritto a un’equa retribuzione, il diritto di lavoratori e lavoratrici a una remunerazione eguale a fronte di lavoro eguale. In essa si includevano anche alcune previsioni, ancora elementari, in materia di protezione della maternità, di tutela della donna rispetto al lavoro notturno nell’industria ed a lavori particolarmente insalubri e faticosi.
- **1963** Valentina Tereskova, russa, è la prima donna astronauta nello spazio;
- **1966** Indira Gandhi diventa Primo Ministro dell’India; il fatto desta grande stupore, perché mai fino ad allora una donna aveva ricoperto questo ruolo;
- **1966 New York - Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali**, in attuazione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948)<sup>9</sup>. Contiene precetti rivolti a ciascuno Stato che vi aderisce, che nel rispetto di questi si impegna a

---

<sup>8</sup> rivista a Strasburgo il 3 maggio 1996 e ratificata di recente nel ns. Paese attraverso la Legge 9 febbraio 1999 n. 30;

<sup>9</sup> ratificato in Italia con legge n. 881/1977;

legiferare. Le norme del patto riguardano diritti economici, sociali e culturali, con valore programmatico. I precetti relativi ai diritti civili e politici sono invece dotati di immediata vincolatività.

- **1969** Golda Meir, ucraina emigrata negli Stati Uniti dalla Russia nel 1906, e stabilitasi in Palestina nel 1920, diventa Primo Ministro dello Stato di Israele.

#### b) In Italia

In Italia la situazione è diversa che nel resto d'Europa e nel mondo. Ed infatti il fermento culturale, la vita intellettuale che ha sempre caratterizzato il ns. Paese, ebbero a determinare sporadici ma significativi atti di "avanguardia", che purtroppo però non hanno inciso sufficientemente per modificare la visione tradizionale piuttosto arretrata dei ruoli della donna.

- **1678** Lucrezia Corsaro, giovane di vastissima cultura( parla correttamente 6 lingue ed è studiosa di teologia e filosofia) diventa per incarico della Repubblica di Venezia, la prima professoressa universitaria;

- **1758** la bolognese Anna Morandi occupa la cattedra di anatomia all'Università di Firenze;

- **1821** nei moti carbonari del 1821 si distinguono le donne chiamate in codice "giardiniera", ma si tratta soltanto di casi isolati, perché, in generale, nelle donne si continua a vedere soltanto qualcuno da destinare alla cura della casa e dei figli, da tenere lontano dalle attività politiche e sociali;

- **1889** viene fondato a Varese il primo sindacato femminile che difende i diritti delle tessitrici;

- **1907** entra in vigore la prima legge sulla tutela del lavoro femminile e minorile. La prima donna italiana, la torinese Ernestina Proia, ottiene la patente per la guida automobilistica. Maria Montessori fonda, nel quartiere popolare di S. Lorenzo, a Roma, la prima "casa del bambino";

- **1908** anno di fondazione dell'Unione Donne di Azione Cattolica (UDACI), che cerca di opporsi alla laicizzazione della scuola e di promuovere la cultura femminile;

- **1912** sulla scia della Lega socialista, nata agli inizi del secolo, si costituisce l'Unione Nazionale delle donne socialiste. Da qualche tempo esule in Italia, Anna Michailovna Kuliscioff, a fianco di Filippo Turati, lavora per inserire la donna nella vita politica ed affinché lo Stato riconosca i suoi diritti. Nel "Primo Congresso delle Donne Italiane", al quale parteciparono tanto le donne cattoliche quanto le socialiste. Le ideologie e le mete, però, differiscono troppo tra loro e ciascun gruppo intraprende strade differenti, perseguendo obiettivi diversi;

- **1918** nasce la Gioventù Cattolica, destinata a formare le giovani dall'infanzia fino ai 30 anni alla vita religiosa e sociale;

- **1931** il fascismo abolisce tutte le associazioni cattoliche e solo dopo la ferma presa di posizione di Pio XI, permetterà loro di vivere a

condizione che esse abbiano solo uno scopo religioso. Tuttavia la seconda guerra mondiale, assai più della prima, porterà la donna ad occupare anche posti di grande responsabilità civile, considerati sino a quel momento soltanto maschili, ottenendo non di rado risultati anche migliori;

- **1945** nascono il Centro Femminile Italiano (CIF) che si propone di ottenere la ricostruzione della Patria, attraverso la giusta valorizzazione delle risorse femminili, e l'Unione Donne Italiane (UDI), propaggine del Partito Comunista, che si propone di coinvolgere attivamente le donne nella vita del Paese. Anche in Italia (1946) dopo Svezia (1866), Finlandia (1906), Norvegia (1909), Danimarca (1915), URSS (1917), Inghilterra (1918), Stati Uniti (1920), e Francia (1945) fu riconosciuto il diritto delle donne al voto;

- **1950** viene emanata la prima legge che garantisce la conservazione del posto di lavoro per la lavoratrice madre;

- **1951** Angela Cingolani, democristiana, è la prima donna sottosegretario d'Italia;

- **1959** nasce il corpo di Polizia Femminile;

- **1961** le donne possono intraprendere senza più ostacoli la carriera della magistratura e della diplomazia;

- **1963** alle casalinghe viene riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità e di vecchiaia;

- **1975** entra in vigore il nuovo diritto di famiglia;

- **1976** per la prima volta in Italia una donna, la democristiana Tina Anselmi, assume la carica di Ministro, e precisamente del Lavoro;

- **1979** una donna, Leonilde Jotti, comunista, è eletta Presidente della Camera dei Deputati italiana. La francese Simone Weil è eletta Presidente del Parlamento Europeo.

Le tappe dell'emancipazione femminile si susseguono poi nel ns. Paese con ritmo incalzante, di talchè il ruolo della donna – malgrado vi sia ancora tanta strada da percorrere – è giunto ad avere pieno riconoscimento. E così in tutte le società occidentali. Ciò è merito non solo delle personalità di spicco, di cui si ricordano nomi e carriere, ma più in generale dell'impegno e della convinzione di tutte e di tutti coloro che hanno concretamente e quotidianamente operato per il raggiungimento di questo obiettivo, di parità sostanziale ed effettiva e non soltanto formale.

Autorevoli studiosi hanno osservato che è più facile trovare donne dove è possibile l'affermazione individuale e dove la selezione avviene per concorso. Questo non perché le donne siano migliori degli uomini, ma perché sono in genere assai più motivate. Il meccanismo si inceppa laddove l'attribuzione di responsabilità elevate e/o dirigenziali passa attraverso criteri discrezionali, o meccanismi poco trasparenti di cooptazione e regole di selezione non fondati, almeno non prioritariamente, sulla competenza.

E' questo il fenomeno del cosiddetto "soffitto di cristallo", immagine che è stata fissata per dare l'idea della difficoltà femminile di arrivare ai massimi livelli di carriera nell'amministrazione come nelle professioni.

### ***5. La presenza delle donne nella professione forense***

Se criteri di parità ed uguaglianza hanno, infine, fatto sì che come abbiamo visto siano via via caduti divieti per le donne, anche per quanto concerne l'esercizio della professione, l'affermazione femminile nell'avvocatura è stata tuttavia lenta e non priva di difficoltà.

Analogamente a quanto avvenuto nel nostro Paese, anche a livello comunitario la condizione, il ruolo, della donna nella società, nel mondo del lavoro, nell'avvocatura, si inseriscono nel più ampio dibattito sulle discriminazioni, ed in particolare nella lotta per la "gender equality", la parità tra i sessi.

A tutt'oggi molti degli stereotipi tradizionali, che, aprioristicamente, non riconoscono alla donna sufficienti capacità professionali ed intraprendenza, finiscono spesso per diventare anche nella realtà motivi atti a scoraggiare la prosecuzione della professione forense. A riguardo non si riscontrano particolari differenze nell'ambito degli Stati europei, pur nella difformità di sistemi e di ordinamenti professionali.

A determinare un alto grado di "mortalità" femminile già durante il praticantato, o comunque agli inizi della carriera, concorrono anche altri fattori: se il superamento dell'esame di stato - o comunque il conseguimento con altre modalità dell'abilitazione all'esercizio della professione - non comporta motivo di scoraggiamento - statisticamente le donne non sono certo meno brillanti degli uomini nell'affrontare prove concorsuali - la necessità di compiere importanti scelte di vita legate, in primo luogo, ai progetti matrimoniali e di maternità determinano, invece, un alto tasso di abbandono, soprattutto considerato che all'esercizio della professione forense con un minimo di autonomia economica, che richiede peraltro un notevole impegno lavorativo, non si arriva, in genere, prima dei trent'anni.

Nonostante da recenti statistiche<sup>10</sup> - del tutto analoghe anche in altri Paesi - appaia del tutto evidente che le donne hanno un maggior rendimento universitario, sia in relazione ai voti che al tempo impiegato per concludere gli studi, e, inoltre, che, per quanto riguarda la facoltà di giurisprudenza, la percentuale di donne laureate è superiore a quella maschile, altrettanto evidente è che il numero di donne che intraprendono una libera professione risulta ancora nettamente inferiore a quello degli uomini, pur se presenta un trend in costante aumento.

Nel 1999, in Italia, si riscontrava una presenza femminile nelle libere professioni pari al 3,1 %, contro quella del 5,4% maschile. Con riferimento specifico alla professione di avvocato, il rapporto Censis 1999 (sulla base degli iscritti alla Cassa di Previdenza) dichiarava un

---

<sup>10</sup> ISTAT, *Inserimento professionale dei laureati*.

numero di avvocati attivi nel nostro paese pari complessivamente a n. 68.014 unita', di cui n. 49.554 maschi e 18.460 femmine ( pari a circa il 27% del totale). Al giorno d'oggi la presenza delle donne è aumentata in tutti gli ordini professionali, e la proporzione si è sostanzialmente modificata, tanto da giungere quasi al 50%.

Le donne sembrano peraltro indirizzarsi con maggiore favore verso impieghi di tipo dipendente, e se al nord l'intraprendenza femminile ha raggiunto quella maschile, al sud la differenza è schiacciante: solo il 32,6% delle donne si cimenta in un lavoro indipendente contro il 48,4% degli uomini. Anche tali dati appaiono conformi a quelli degli altri paesi europei.

Grosso deterrente per chiunque intenda esercitare il mestiere di avvocato - maschio o femmina che sia - è sicuramente costituito dal fatto che, se svolta a tempo pieno, questa professione comporta un ritmo di lavoro molto intenso ed assai poco flessibile, in quanto alla presenza in studio occorre sommare i tempi delle udienze in tribunale.

Questa mancanza di tempo libero da dedicare alla famiglia è stata sottolineata dalle donne avvocato come uno degli aspetti più negativi della professione<sup>11</sup> e sicuramente è anche una delle motivazioni più ricorrenti che vengono addotte per giustificare l'abbandono dell'attività.<sup>12</sup>

D'altro canto e' innegabile che un forte investimento nella carriera lavorativa richieda organizzazione e disponibilita', dedizione: e' il mercato che lo impone e chi vuol fare carriera deve conoscere le regole, altrimenti non vale la pena neppure tentare : l'organizzazione del mondo del lavoro concede i riconoscimenti piu' alti a che, oltre che aver dimostrato la propria competenza, e' in grado di offrire la maggiore duttilita' e disponibilita'.

Non a caso va rilevato che il numero delle donne che preferiscono un lavoro part-time, o comunque con orari più flessibili, è superiore a quello riscontrabile tra gli uomini.

Secondo alcuni, la donna avrebbe minori opportunità , rispetto ad un uomo, di essere associata nello studio in cui ha svolto il praticantato: lavora, infatti, più frequentemente in posizione subalterna, cioè in collaborazione con altri avvocati, che in rapporto prioritario e, perciò, incontrando maggiori difficoltà nel procurarsi una propria clientela, avrebbe meno possibilità di avviare uno studio in proprio.

---

<sup>11</sup> CENSIS, *L'evoluzione dell'Avvocatura tra logica professionale e orientamento al mercato*, Il Sole 24 ore norme e tributi, Roma, 1997.

<sup>12</sup> una analisi compiuta nell'arco di 30 anni (1961-1991) sulle trasformazioni avvenute nell'uso del tempo da parte di uomini e donne di 12 paesi industrializzati, ha consentito di osservare, accanto alla persistenza di fenomeni di segregazione di genere nel lavoro domestico, qualche segno di innovazione. Il dato saliente della ricerca comunque, pur avendo evidenziato che il lavoro extradomestico e' in netto aumento per le donne, la maggior parte degli uomini continua a poter disporre e ad avvalersi del lavoro domestico femminile. Va pero' detto che nei ceti sociali piu' colti e di migliore livello si e' oramai largamente affermato il modello culturale della *famiglia simmetrica*. Si puo' quindi affermare che si e' introdotto nel tessuto sociale un modello neotradizionale nel quale le donne sono molto piu' impegnate e presenti nel mondo del lavoro, mentre gli uomini hanno assunto maggiori compiti e funzioni nella gestione del menage domestico.

Il fatto che le donne assumano più raramente di quanto non accade per gli uomini la direzione di uno studio professionale ha, a mio parere, anche una chiave di lettura diversa e sicuramente meno legata a discriminazioni di genere: dall'indagine del 1997 effettuata dal CENSIS, infatti, è risultato che il peso di una professione come l'avvocatura, strutturata ancora, almeno in Italia, su base prettamente individualistica ed in cui chi esercita si trova solo di fronte alle proprie responsabilità, è avvertito molto di più dalle donne (25,4%) che dagli uomini (20,2%).

Sembra quindi di poter affermare che lo stress, tipico dell'attività legale, derivante da un continuo conflitto con la controparte costituisce un problema maggiormente sentito delle donne avvocato, le quali peraltro si dimostrano assai meno preoccupate e più capaci dei colleghi di sesso maschile nel gestire il rapporto con il cliente e le situazioni di stress e di tensione di quest'ultimo.

Se da questi dati quindi traspare una certa ritrosia di molte donne nei confronti di una posizione prioritaria all'interno di uno studio - che comporta non solo una grossa responsabilità, ma anche lo scontro in prima persona con controparte - detta ritrosia non pare dovuta però a difficoltà di affermazione personale rispetto all'uomo, quanto piuttosto ad una scelta personale. La donna, per scelta e non già per inadeguatezza, rifugge dalle situazioni che comportano un forte stress, che evidentemente potrebbe renderle meno disponibili nell'attendere a tutte le altre occupazioni che comunque le vedono coinvolte nell'ambito della vita familiare e di relazione.

Importante infatti, nell'ambito di una dissertazione come questa, è il non cadere nella spirale degli stereotipi tradizionali: sarebbe troppo facile, oltre che poco costruttivo, addossare tutte le colpe della minore iniziativa privata femminile all'impostazione prevalentemente maschile della professione o al richiamo ad una pretesa ed inesistente minore attitudine o capacità. E questo sia in Italia che nei rimanenti Paesi europei, ove la situazione è del tutto analoga, con qualche temperamento nei Paesi del Nord, ove la situazione è favorita da una migliore offerta di servizi sociali di supporto alla donna lavoratrice e professionista.

Sicuramente la strada per l'emancipazione dal proprio ruolo sociale è stata tutta in salita per le donne, ma alla fine può dirsi che l'obiettivo è stato in linea di principio e nei fatti raggiunto.

Più attuale, purtroppo, sembra ancora essere il problema rappresentato dalla necessità di conseguire una effettiva emancipazione psicologica dai retaggi della cultura tradizionale, che continua a far sentire alcune donne ancora troppo vincolate al loro ruolo di madre e chioccia della famiglia e, di conseguenza, sottovalutate dagli uomini.

Nonostante alcune incertezze, le donne sono però, molto propositive nei confronti di questa poliedrica professione: ne apprezzano, più degli uomini, la dinamicità, l'autonomia nel contenuto e negli obiettivi e sono meno "spaventate" dal necessario continuo aggiornamento.

Inoltre, risultano essere quelle meglio disposte nei confronti dell'acquisizione di migliori capacità lavorative a livello internazionale e tecnologico, indispensabili data l'evoluzione dell'attività forense.

A conferma dell'obiettivo difficoltà per le donne avvocato di assurgere a livelli apicali e ricoprire incarichi dirigenziali di rappresentanza, va detto che ad oggi, in Italia, pochissime sono le donne che hanno assunto, o tutt'ora rivestono, la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine (non più di una decina), pur essendo in costante aumento la loro presenza, ancora largamente minoritaria, all'interno dei Consigli.

Il **Consiglio Nazionale Forense**, organo nazionale di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura, ha visto a tutt'oggi, pur nella sua ultracentenaria storia, solamente due donne quali componenti (l'Avv. Mirando Gentile e l'Avv. Carla Guidi), e mai alcuna di esse ha rivestito cariche apicali.

La **Cassa di Previdenza Forense** ha oggi una decina di Colleghe tra i delegati che compongono il Comitato eletto nei diversi Fori, ma nessuna, in occasione dell'ultimo rinnovo delle cariche, è entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione. Negli anni precedenti, peraltro, l'Avv. Anna Alberti ha rivestito la carica di Vice Presidente.

L'**Organismo Unitario dell'Avvocatura**, organo nazionale di rappresentanza politica dell'avvocatura, espressione democratica del Congresso Nazionale Forense, si pone fortunatamente in netta controtendenza, caratterizzandosi per un'Assemblea largamente composta da donne, per una Giunta nella quale su 9 componenti 2 sono donne (nello scorso biennio le donne erano 3), e per avere sin dal 2003 il primo Presidente donna dell'Avvocatura nazionale.

## ***6. La politica Europea e la condizione femminile***

Le donne in Europa vanno assumendo un ruolo fondamentale.

Per le caratteristiche che abbiamo esaminato nel precedente paragrafo, le donne sono entrate in politica e si sono rapportate con la sfida della costruzione dello spazio comune europeo con una voce e con metodi nuovi, tipicamente femminili: con estrema lucidità hanno compreso che per un tale ambizioso progetto occorre fare ricorso ad obiettivi concreti, ed in particolare puntare al riconoscimento di diritti e libertà per tutti, in uno sforzo corale verso la pace e lo sviluppo.

I diritti fondamentali, infatti, sono riconosciuti e garantiti da Convenzioni e Accordi internazionali, ed in particolare, a livello europeo, dalla **Carta di Nizza**, trasfusa nel progetto di Costituzione europea. Si parte proprio dai diritti della persona, tracciando una cornice di principi e di valori sui quali va a fondarsi l'Unione.

Possiamo ricordare come, in ordine successivo, taluni articoli della Carta di Nizza significativamente trattino della condizione femminile:

- art. 15 che concerne la parità nell'esercizio della libertà di svolgere attività professionale;
- art. 21 che vieta qualsiasi discriminazione basata sul sesso;
- art. 23 che sancisce quale cardine del diritto comunitario la piena parità tra uomini e donne in ogni campo, prevedendo anche vantaggi specifici al sesso sottorappresentato;
- art. 33 che riguarda la vita familiare, sociale e professionale;
- e altri ancora.

Le donne in Europa sono state protagoniste nella elaborazione delle "direttive" più significative nel campo del sociale: quelle relative alla parità di accesso al lavoro, alla protezione sociale dei lavoratori, alla parità salariale, al diritto di maternità, ai congedi parentali, in un crescendo che si è allargato in una serie continua di iniziative per la promozione delle pari opportunità, della imprenditoria femminile, delle azioni positive, sino all'accesso delle donne ai servizi (ad es. bancari e assicurativi) dove si giocano interessi economici del massimo rilievo.

Oggi anche nelle istituzioni europee, ben più che in quelle nazionali, partecipa una agguerrita e qualificata presenza femminile, di alto profilo professionale, ad ogni livello, che molto spesso si è posta al di là di ogni appartenenza a questo o a quel partito, imparando a lavorare insieme in sinergia.

Il Prof. Norberto Bobbio ha qualificato l'emancipazione femminile come *"l'unica vera rivoluzione del nostro tempo"*. Essa comporta infatti rilevanti mutamenti sociali, con conseguenze non indifferenti di carattere economico e politico, con incidenze profonde e durature nell'organizzazione della società a partire dal suo nucleo fondamentale e di base : la cellula familiare.

L'evoluzione verificatasi nel diritto, nel quadro sia degli ordinamenti degli Stati, sia dell'ordinamento internazionale, nel senso del progressivo affermarsi del principio di uguaglianza tra i cittadini dei due sessi in tutti i rapporti della vita, sia familiare che professionale, costituisce una condizione, oltre che una conseguenza, di tale rivoluzione: effetto logico dell'evolversi delle concezioni sulla funzione e sulla posizione della donna nella società, ma anche condizione perché il processo di emancipazione, che è fatto di costume più ancora che di diritto, possa compiersi e consolidarsi nei più larghi strati della popolazione. In altri termini, l'evoluzione del diritto in questa materia, se da un lato riflette il mutamento delle idee già prodottesi a livello della parte più progredita della popolazione, dall'altro ne favorisce e ne stimola la penetrazione e l'affermazione nella coscienza della generalità dei cittadini.

La naturale direttrice lungo la quale si è andato verificando ed affermando un nuovo ruolo della donna, è stata quella del mondo del lavoro, e quindi è stato proprio l'art. 119 del Trattato CEE, che contiene una espressa disposizione sulla parità retributiva tra uomini e donne, con

l'affermazione di un generale principio di non discriminazione, che ha dettato una regola di parità di trattamento destinata ad assumere rilievo centrale per l'affermazione di un diritto comunitario del lavoro.

La Comunità Europea ha poi scoperto, gradualmente, la duplice anima e valenza del diritto del lavoro, e precisamente un'anima che è da un lato economica e dall'altro sociale. Di qui la conseguente necessità di valorizzare il settore delle politiche sociali, rimasto sempre in ombra, sino a farlo diventare un vero e proprio banco di prova del livello di tutela più o meno avanzato dei diritti, e quindi degli effettivi orientamenti politici degli stati membri.

Per effetto di questo attivismo – contrapposto a situazioni di stasi in altri settori – hanno visto la luce molteplici direttive e piani di azione, che hanno finito per coprire quasi tutti gli aspetti rilevanti del principio della parità tra i sessi. Ma il folto apparato normativo, per quanto innovativo, avrebbe avuto un impatto assai meno rilevante rispetto a quanto si è invece verificato, se l'attività in parallelo della Corte di Giustizia non avesse plasmato ed arricchito le formule in esso contenute. I giudici del Lussemburgo hanno infatti fatto ricorso alle principali risorse dell'organo giudiziario e in venti anni di interpretazione hanno individuato le principali maglie su cui si infrangono le difficoltà al trattamento retributivo paritario tra lavoratori e lavoratrici.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia, che costituisce “acquis giudiziario” secondo il sistema anglosassone della Common law, costituisce precedente inderogabile per la interpretazione della legislazione europea, che – com'è noto - ha preminenza sulle legislazioni nazionali. Questo sistema giuridico, condiviso dagli Stati membri, si è dimostrato idoneo a produrre significativi mutamenti legislativi nei singoli stati.

Nella maggior parte degli studi dedicati alla parità di trattamento tra uomini e donne, per “differenza” si intende l'esistenza di una diversa, storica, condizione sociale e culturale, che nasce da una altrettanto storica condizione di discriminazione sociale e giuridica, che produce tendenzialmente effetti di perpetuazione della discriminazione.

L'approccio più recente al rapporto donna-diritto comunitario, pone l'accento piuttosto sulla differenza che sull'uguaglianza, ed anzi, sviluppa la critica all'eguaglianza ed alle regole che la istituiscono. L'obiettivo differenza esistente tra i sessi legittima appieno le deviazioni dall'eguaglianza, ovvero l'adozione di misure specifiche di quello che viene definito “*diritto diseguale*”: il diritto, infatti, proprio prendendo le mosse dalle differenze, deve promuovere la realizzazione di una eguaglianza nei fatti. Le misure di intervento diseguali saranno tendenzialmente temporanee: la loro legittimità e permanenza si giustificheranno finchè sarà verificata esistenza e persistenza di situazioni diseguali. La differenza di genere viene quindi interpretata, o meglio reinterpreta, come diversa condizione sociale, come condizione di svantaggio che deve essere riequilibrata per il raggiungimento dell'eguaglianza.

Tramite l'adozione del trattato di Amsterdam (1999), che rafforza in modo sostanziale la base giuridica in favore della parità tra uomini e donne, il principio della parità dei sessi è divenuto principio informativo di tutto l'agire comunitario, come dimostrano inequivocabilmente anche recentissimi piani di azione adottati per la lotta alle discriminazioni di genere.

Dopo Pechino (1995), due nuove parole sono state introdotte nella strategia delle politiche europee che riguardano la partecipazione femminile: "*empowerment*" (da "conferire poteri", "mettere in grado di", e cioè progettazione di interventi che mirano a rafforzare il potere di scelta egli individui, migliorandone le competenze e le conoscenze in un'ottica di emancipazione politica oltrechè terapeuti) e "*mainstreaming*", cioè l'intento di far attraversare in modo sistematico e preordinato in tutte le politiche la considerazione degli effetti delle stesse politiche, rispetto agli uomini e rispetto alle donne.

La Comunità europea, quindi, ha fatto propria una idea di sviluppo in cui la crescita sociale è un percorso che può essere attuato quando le donne diventano soggetti ed attori politici. Il modello, se così si può dire, è dato dai Paesi del Nord Europa, dove la partecipazione femminile molto alta si accompagna con una crescita sociale ed economica per tutta la popolazione.

Sono stati anche introdotti criteri di azione, di pianificazione e di intervento del tutto nuovi ed insoliti. Tra essi il "*gender mainstreaming*", ovvero il bilancio di genere, e la "*gender budget analysis*". Si afferma quindi la necessità di analizzare spese ed entrate dei bilanci pubblici con riferimento alla diversità di effetti che hanno per le donne e per gli uomini. Il bilancio di uno Stato non è infatti uno strumento neutro, in quanto nell'indicare le politiche di entrate e di uscite viene definito il modello di sviluppo socio-economico ed i criteri di redistribuzione delle entrate pubbliche all'interno della società. Ecco quindi che in tal modo si decidono le priorità e le scelte di intervento rispetto alle politiche ed ai bisogni.

Non si tratta di produrre bilanci separati per sesso, né di perseguire comunque e necessariamente l'aumento delle spese per programmi destinati alle donne. Molto più semplicemente, attraverso l'analisi, ci si propone di aumentare efficienza, equità e trasparenza, rendendo "visibili" le differenze di genere. La specificità e novità di un tale agire sta negli strumenti: la valutazione ex-ante del bilancio ed il monitoraggio ex-post dei suoi esiti.

Le domande cui rispondere, da parte della politica e dell'amministrazione sono le seguenti: quale effetto producono le politiche di bilancio? Quale categoria ne è avvantaggiata? Quali sono le alternative per l'allocazione di determinate risorse? Come si giustificano i costi di determinate scelte? L'obiettivo è pervenire alla individuazione di "*indicatori*" da utilizzare per definire linee guida comuni a livello europeo, come punto di riferimento per i governi nazionali e le istituzioni locali.

Quella che precede è soltanto una sommaria esposizione, per fornire una sintesi informativa sui percorsi in atto nella comunità europea, cui partecipano in misura importante le donne.

Alla stregua di quanto detto, può però dirsi oggi che l'affermazione della donna vede una nuova e diversa metodologia e filosofia di approccio. Le Istituzioni della comunità europea, in un costante e dialettico rapporto con i governi nazionali hanno avviato un ben diverso modo di perseguire l'affermazione della donna e della effettiva parità tra i sessi: l'era della "protezione" del lavoro e della figura femminile può dirsi tramontata, non c'è più il diritto "a misura di donna" che all'inizio del secolo aveva fatto della donna l'eterno soggetto debole, ma un diverso diritto "per la donna" che punta alla valorizzazione delle differenze e a realizzare le condizioni per la loro affermazione.

Il processo di integrazione è quindi un processo che involge tutti i settori, culturale, sociale, politico e giuridico, e la figura della donna nella professione forense pone accanto ai diritti della donna anche i diritti e le problematiche della donna nel mondo del diritto, quale libera professionista.

Negli ultimi anni sono da ricordare alcune importanti decisioni e iniziative assunte dalla Comunità europea:

1) "Progress", proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio (SEC(2004)936), che fissa gli obiettivi di un nuovo programma comunitario per una efficace applicazione della parità uomo-donna: "la parità di trattamento tra donne e uomini è principio fondamentale del diritto comunitario e le direttive e gli altri atti adottati in conformità a questo principio hanno svolto un ruolo importante nel miglioramento della situazione delle donne.";

2) Febbraio 2006- Relazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(2006)71 def) che sottolinea la parità di genere quale contributo fondamentale per rinnovate strategie di occupazione e di sviluppo, con particolare attenzione alla elaborazione di strategie mirate a conciliare vita familiare e vita lavorativa. Propone di accelerare la creazione di un Istituto Europeo per l'uguaglianza di genere;

3) Marzo 2006 – Comunicazione della Commissione europea (COM(2006)92 def) che traccia un quadro della marcia della parità uomo-donna per il quadriennio 2006/2010, dettando sei settori di intervento prioritari:

- pari indipendenza economica;
- equilibrio tra attività professionale e vita privata;
- pari rappresentanza nei processi decisionali;
- eliminazione ed emarginazione di tutte le forme di violenza basate sulla diversità di genere;
- eliminazione di ogni stereotipo sessista;

- promozione della parità tra i generi nelle politiche esterne e di sviluppo.

4) 8-9 giugno 2006 Stoccolma- VI Conferenza ministeriale dal titolo “Equity between women and men” – a seguito della quale il Consiglio dei Ministri d’Europa ha deliberato una risoluzione con la quale raccomanda l’adozione di ogni misura necessaria per il conseguimento di 12 obiettivi definiti prioritari, tra i quali l’accertamento dei costi che comporta la mancata realizzazione della parità nei diversi settori della vita economico-sociale, l’incoraggiamento dei programmi di mainstreaming, l’adozione di una Dichiarazione di eguaglianza di fatto tra donne e uomini, l’adozione della Raccomandazione sui modelli di parità tra i sessi, etc.etc.

In aggiunta, ricordiamo che il 15 giugno 2006 – in Italia- è entrato in vigore il “Codice delle pari opportunità” (decreto legislativo 11.4.2006 n. 198) che raccoglie norme che puntano ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso. L’iniziativa, che si colloca sul percorso di codificazione settoriale in atto nel nostro Paese, si propone l’obiettivo di conseguire la piena attuazione del principio di eguaglianza. Numerose sono le norme che riguardano la donna nell’attività lavorativa, ed imprenditoriale, ma non tratta affatto la posizione della donna nel lavoro autonomo, e quindi nell’esercizio di una professione liberale, e quindi neppure nell’esercizio della professione forense.

### ***7. Discriminazione, emarginazione o .... paura di volare ?***

Dopo aver premesso un doveroso, sia pur succinto, excursus storico ed un minimo di indagine sull’emancipazione femminile in Italia, in Europa e nel resto del mondo, nonchè sulla presenza femminile nella nostra professione, l’intento di chi vi parla - che non si intende sottendere - e’ pero’ principalmente quello di **sollecitare, soprattutto nelle stesse donne professioniste, e quindi anche nelle donne Avvocato, una riflessione ed un conseguente cambiamento nell’approccio a queste problematiche**, che trova oggi riscontro nei più recenti orientamenti comunitari, come si è visto.

La donna in quanto tale non ha e non deve avere rivendicazioni da fare: *certa delle proprie capacita’ - che non sono seconde a quelle dell’altro sesso pur risultando certamente diverse nella loro specificita’ - deve riporre unicamente in se stessa le proprie chances di successo.*

E’ quindi dalla consapevolezza del proprio essere, del proprio valore e ruolo all’interno della società, e soprattutto della moderna società tecnologica e globalizzata, che deve nascere ed affermarsi un atteggiamento nuovo delle donne : *senza riscoprire e rispolverare un femminismo che ha si’ avuto tanti meriti, ma che a ben vedere - e come approfondite indagini sociologiche hanno dimostrato senza equivoci - ha provocato anche tanti guasti, e senza trascendere in una autoelogiazione eccessiva, la donna deve - e puo’ - limitarsi a svolgere la propria*

*attività serenamente, attingendo alle proprie molteplici risorse, certa di poter ambire ai riconoscimenti che merita, anche se la società non si è ancora del tutto affrancata dai già ricordati stereotipi.*

Le donne infatti - che rappresentano più della metà della popolazione italiana - pur manifestando una minore tendenza e predilezione per ruoli “di prima linea”, riconoscono come cruciali valori come la solidarietà, la concretezza, l’onestà, la trasparenza, la competenza, qualità tutte che a ben vedere hanno una grandissima valenza nell’ambito dell’espletamento dell’attività libero professionale ed ancor più nel ministero difensivo, demandato agli Avvocati.<sup>13</sup>

Le donne - e i cittadini mostrano fortunatamente di esserne sufficientemente consapevoli - non hanno la tendenza a strutturarsi in cordate, non ambiscono a tessere reti di potere, non ricercano scambi di favori, non apprezzano, e quindi non praticano, logiche di tipo clientelare: hanno invece coraggio ed autonomia di pensiero ed una assoluta e sempre più apprezzata disinvoltura nel mettersi in gioco per quello che effettivamente sono, per le loro competenze e per le loro capacità, quali che siano.

Nel nostro paese le donne all’interno del mondo libero professionale costituiscono ancora una minoranza, sono infatti per un terzo casalinghe, una su cinque impiegata, una su dieci operaia e soltanto due su cento rivestono ruoli imprenditoriali, dirigenti o di lavoro autonomo, tuttavia la loro presenza - anche tra gli avvocati - è contrassegnata da un’indubbia e costante tendenza all’aumento nel tempo, tanto da indurre alcuni a parlare di “femminilizzazione” della professione stessa<sup>14</sup>.

E ciò malgrado la constatazione che i dati di riferimento sono falsati, poiché, in conseguenza delle pressioni derivanti dalla obiettiva difficoltà di coniugare le esigenze del lavoro e della famiglia, le donne abbandonano la professione legale più spesso degli uomini, così come in media accettano più bassi livelli di compenso e di mobilità e approdano più difficilmente a partnership<sup>15</sup>.

Se dunque il predominio maschile sta più o meno lentamente venendo meno dal punto di vista quantitativo (con differenze assai marcate tra diverse zone geografiche), qualche residuo pregiudizio pare peraltro essere ancora piuttosto radicato, sebbene con qualche mutamento nelle motivazioni di fondo.

Secondo alcune ricerche comparativistiche, nonostante la differenza sessuale abbia un profondo impatto sul modo di intendere e di svolgere la professione e si risolva quindi favorevolmente per le donne - le differenti qualità riconosciute al sesso femminile e di cui si è detto lo attestano inequivocabilmente - la distribuzione dei ruoli e delle

---

<sup>13</sup> secondo un recentissimo sondaggio Swg le donne rispetto agli uomini garantiscono in più: solidarietà 26% - concretezza 22% - onestà 13% - trasparenza 8% - competenza 8% - non sa non risponde il 23% del campione;

<sup>14</sup> RONFANI P., *Donne con la toga*, in *Donne nelle professioni degli uomini*, a cura di DAVID P., VICARELLI G., Griff, Milano, 1994, 57.

<sup>15</sup> HAGAN J., KAY F., *Gender in Practice. A study of lawyers' lives*, Oxford University Press, 1995.

posizioni all'interno del sistema di potere in generale, e quindi nel mondo del lavoro, anche professionale, tende senz'altro a valorizzare il maschile<sup>16</sup>.

Si riscontra peraltro un mutato atteggiamento nei confronti del cosiddetto "*sexo debole*" :

⇒ sino a qualche tempo fa la logica che di fatto relegava le donne in una posizione di chiara e netta subordinazione familiare e le sottraeva così ad ogni occupazione lavorativa che non fosse in qualche modo connessa alla vita della famiglia stessa era legata ad una visione tradizionale, che tratteggiava una famiglia ed una società patriarcali e connotava l'immagine della donna in chiave in qualche modo paternalistica. Non si rinvenivano affatto significative tracce di "*paura del confronto*", in quanto di confronto non pareva proprio potersi parlare, ritenendosi del tutto distinti e separati i "campi di azione" dei due sessi e soprattutto non essendo riconosciute alle donne capacità nel mondo del lavoro;

⇒ oggi sembra prevalere una diversa realtà : superata sia nei fatti che nelle convinzioni la visione che ravvisava nella donna minori capacità rispetto al cd. sesso forte e la relegava nell'ambito pressoché esclusivo della famiglia ( ove non avviata alla vita religiosa ) pare di poter dire che si sia affermata - con particolare riferimento alla generazione "rampante" dei quarantenni - una volontà di emarginazione e di esclusione dettata paradossalmente da una convinzione del tutto contraria, e cioè dalla paura che l'emergere delle abilità della componente femminile e la loro conseguente affermazione possa mettere a rischio le posizioni di "potere" acquisite;

Si può dunque ragionevolmente sostenere che sono scemati i pregiudizi sessisti e l'arretratezza culturale, e che si riscontra in sempre più vasti settori dell'opinione pubblica una diffusa convinzione della **donna come preziosa "risorsa" in ogni campo dell'agire umano.**

Pare quindi che oggi non si possa più parlare - se non in sempre più rare ipotesi - di una relazione causa-effetto tra il modo in cui le donne sono valorizzate e considerate nella società e la loro affermazione nella stessa e nel mondo del lavoro. Anzi proprio la consapevolezza raggiunta dell'aver potenziali e valide "rivali", e quindi una acquisita considerazione sociale anche su piani diversi da quello tradizionale della famiglia costituisce oggi motivo di ostacolo, quasi che il mondo maschile ritenesse di doversi "chiudere a riccio" e compattarsi per evitare una progressiva disgregazione.

Tutto ciò per tratteggiare un quadro attuale della situazione, con riferimento all'affermazione femminile nelle professioni e nell'avvocatura in generale, che tenga nel debito conto i progressi che

---

<sup>16</sup> SILIUS H., *Gendering the theories of the professions*, intervento alla Terza conferenza Europea sulle professioni legali del Working Group on Comparative Studies of Legal Professions, Rouen, 1994.

sono stati compiuti ed anche le maggiori consapevolezza che gli uomini hanno nel corso degli anni acquisito.

**Va detto pero' con estrema sincerita' ed obiettivita' che il motivo principale che si frappone tra le donne e il "successo", va oggi ravvisato paradossalmente nell'atteggiamento delle donne stesse.**

Le donne infatti, purtroppo ancora prigioniere di atavici retaggi e generalmente prive - salvo rari ed apprezzabilissimi casi - di validi modelli di riferimento, tendono al raggiungimento di un obiettivo di "successo" parametrato su modelli maschili e si muovono nella societa' e nel mondo del lavoro cercando di acquisire e "spendere" qualita' di tipo maschile <sup>17</sup>: si puo' dire con ragionevole certezza che piu' aumenta il potere economico e sociale delle donne e piu' paradossalmente diminuisce la capacita' nelle donne stesse di identificarsi in un proprio autonomo modello, e - correlativamente - si registra anche una notevole sfiducia e disistima nelle altre donne.

La donna dunque rivendica l'eguaglianza ed e' disponibile a fare gli stessi sacrifici dell'uomo per fare carriera, ma vive il proprio impegno nel lavoro come se fosse un uomo, quasi temesse che la propria innegabile diversita' possa rappresentare un motivo per essere emarginata, e non gia' un motivo per una adeguata valorizzazione.

Questo modo di porsi, che a ben vedere rappresenta una logica e pressoché inevitabile reazione, un modo per demolire penalizzanti stereotipi, fa si' che le c.d. "donne in carriera" vengano per lo piu' descritte come aggressive, dure, ambiziose, e come tali sgradite soprattutto alle stesse loro compagne di lavoro, benché anch'esse donne. Vengono infatti viste come "pericolose", in quanto si ritiene che, essendo normalmente penalizzate rispetto agli uomini, per poter riuscire debbano avere una determinazione che agli uomini non e' richiesta ed assai pochi scrupoli.

Quando un gruppo sociale e' identificato storicamente con segni di carattere negativo, ben difficilmente i suoi componenti vengono identificati e giudicati per quello che effettivamente fanno, ma piuttosto per quello che tutti si aspettano che faccia.

**La donna dunque non e' sino a questo momento riuscita ad uscire dal ciclo vizioso della competizione giocata sul terreno dello stereotipato modello maschile, che mai potra' esserle proprio, ed a marcare con convinzione la propria diversita', che a ben vedere e' anche il principale motivo del suo successo.**

## **8. Conclusioni**

Dalle considerazioni appena svolte la figura della donna avvocato risulta caratterizzata da tratti in qualche modo discordanti: da un lato,

---

<sup>17</sup> Nel gia' citato recente sondaggio Swg il 19% del campione intervistato ha dichiarato che la maggiore delusione data dalle donne - nel caso di specie con riferimento alla politica, ma con un evidente riflesso di portata assai piu' generale - e' che "sono come gli uomini".

infatti, vi è l'interesse mostrato per il raggiungimento di un'indipendenza ed un'autonomia lavorativa nonché economica, dall'altro appare ancora una certa diffidenza nei confronti della professione.

Le motivazioni poste alla base di tale incertezza non sono, però, da attribuirsi esclusivamente all'impostazione "maschile" della professione.

La scelta di intraprendere il lungo cammino verso l'attività forense è tutt'altro che semplice per entrambi i sessi, comportando, infatti, la consapevolezza di dover attendere parecchio tempo prima di ottenere i primi risultati a livello economico.

Anche dopo il percorso, obbligato, della pratica ed il superamento dell'esame di stato, di salita ce n'è ancora molta: procurarsi una clientela, scegliere un ambito di specializzazione, acquisire delle capacità professionali che rendano competitivi rispetto all'ormai esuberante numero di colleghi.

Decidere, poi, di mettersi in proprio finisce per diventare una grossa responsabilità, considerati i costi da affrontare ed il fatto che raramente il periodo di pratica viene remunerato.

Le ragioni dell'alto tasso di abbandono della professione da parte dei praticanti o dei giovani avvocati è da ricercarsi, quindi, proprio nel modo in cui è strutturato il percorso formativo dell'attività forense.

Che siano le donne, poi, quelle che alla fine optano per percorsi alternativi non deve essere considerato, a mio parere, come il frutto di una discriminazione sessista, ma piuttosto il frutto di razionali scelte di vita.

Del resto è una questione di priorità: non tutte le donne hanno tra i propri valori quello della carriera, e questo non deve essere considerato un demerito.

Di sicuro un lavoro dipendente comporta una maggiore sicurezza e disponibilità, permettendo a chi ha progetti personali legati, ad esempio, alla famiglia una più sicura garanzia di realizzazione.

Molte, però, sono le donne che grazie al loro temperamento e determinazione riescono a portare avanti la propria carriera di avvocato e con indiscussi e riconosciuti meriti.

Dunque non ci si deve fossilizzare troppo su percentuali statistiche, nè accanirsi in una lotta contro i mulini a vento della discriminazione: i meriti delle professioniste vengono riconosciuti anche dalla maggior parte dei colleghi uomini e di questo le donne devono esserne consce.

Consapevoli delle proprie capacità, le donne non devono però puntare a ricalcare la figura maschile dell'avvocato: la loro diversità deve divenire anche il loro punto di forza per dare alla professione quel quid in più.

Devono sforzarsi di rivendicare la parità ma nella diversità, valorizzando per quanto più possono le proprie specifiche capacità: la donna deve quindi provare a pensare a se stessa come ad un soggetto del

tutto autonomo, il cui percorso e' parallelo a quello dell'uomo e non derivazione di questo, di acquisire una propria identita' sociale.

Dunque oggi l'obiettivo deve essere non piu' quello di uscire dalla segregazione di genere, che puo' dirsi raggiunto, ma quello molto piu' ambizioso di sfruttare le proprie peculiari capacita' e sensibilita' per perseguire la realizzazione di una integrazione paritaria dei due sessi nell'organizzazione del mondo del lavoro, una interazione, un insieme di relazioni nelle quali ciascuno e' egualmente rispettato in quanto portatore di un proprio diverso essere e modo di porsi, ma anche di diritti, doveri, qualita', conoscenza, intuizioni, valori.

Se poi, nonostante ciò, qualcuno - cliente, magistrato o collega - continuerà ad utilizzare l'epiteto di signora o signorina nel rivolgersi alla donna professionista, essa dovrà comunque essere pienamente consapevole di essere soltanto un avvocato !

\* \* \*

Concludo questa mia relazione con un auspicio, non senza un sentito ringraziamento alla Commissione Pari Opportunita' del Consiglio Superiore della Magistratura, ed in particolare alla Collega avv. Celestina Tinelli, che ha fortemente voluto la mia partecipazione a questa manifestazione : mi auguro di poter essere di nuovo qui, in questa splendida ed autorevole sede, per partecipare a convegni nei quali i relatori siano Colleghe e donne, chiamate a dibattere non piu' della propria condizione, ma di temi di attualita' del mondo della professione e della giustizia in generale, dando cosi' la più efficace e piena prova di effettiva e paritaria integrazione.

## BIBLIOGRAFIA

ADDEO P., *Eva Togata*, Editrice Rispoli Anonima, Napoli, 1939.

ANIMALI S., *Le professioni legali. Tendenze e prospettive*, in *Soc. Dir.*, 1995, I, 167-176.

ALGARDI Z., *La donna e la toga*, Soc. Tip. Leonardo Da Vinci, Città di Castello, 1949.

CASTELLANI MARIA, *Donne italiane di ieri e di oggi*, Firenze, Bemporad, 1937.

CHARRIER EDMEE', *L'evolucion intellectuelle feminine*, Paris, Sirey, 1937.

CENSIS, *L'evoluzione dell'Avvocatura fra logica professionale e orientamento del mercato*, Il Sole 24 ore norme e tributi, Roma, 1997.

FRATI LODOVICO, *La donna italiana secondo i piu' recenti studii*, Torino, Bocca, 1899.

GABBA CARLO FRANCESCO, *Della condizione giuridica delle donne*, Torino, Utet, 1880.  
- *Le donne non avvocate*, Pisa, 1884.

HAGAN J., KAY F., *Gender in practice. A study of lawyers' lives*, Oxford University Press, 1995.

ISTAT, *Forze di Lavoro. Media 1999, e Inserimento professionale dei laureati. Indagine 1998*.

LUCIANO A., *Tornei. Donne e uomini in carriera*, Etaslibri, Milano, 1993.

MAGLIANI EDUARDO, *Storia letteraria delle donne italiane*, Napoli, Antonio Morano, 1885.

MARGHIERI ALBERTO, *Le donne avvocate*, Napoli, 1884.

OLLANDINI EDUARDO, *La donna e l'avvocatura*, Milano, Soc. Ed.Lib. 1918.

ORELLI GIOVANNI GASPARE, *Inscriptionum latinarum selectarum collectio*, Zurigo, 1828, II n. 4848.

RONFANI P., *Donne con la toga*, in *Donne nelle professioni degli uomini*, a cura di DAVID P., VICARELLI G., Griff, Milano, 1994.

VIDARI ERCOLE, *La donna puo' fare l'avvocato?*, Ivrea 1884.